



**COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI**

**Avviso Pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad Associazioni di Volontariato di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 a convenzionarsi per la realizzazione di un Servizio di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e soggetti a rischio di marginalità.
CIG 7521917246
CPV 75231240-8**

ART. 1 Oggetto dell'Avviso.

Oggetto del presente Avviso è la gestione del Servizio per il reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e soggetti a rischio di marginalità, con proiezione interna agli istituti di pena e con la figura dell'operatore ponte, a rafforzamento del sistema "*carcere – territorio*", che si declina nella seguenti prestazioni:

A. SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE: Consiste nell'insieme di interventi di ascolto e lettura del problema, raccolta di documentazione, sostegno per le pratiche burocratiche, raccordo con i servizi sociali territoriali e/o specialistici, raccordo con l'UIEPE, finalizzati alla realizzazione di percorsi personalizzati destinati alla popolazione individuata ai sensi dell'articolo 6, che individua i destinatari. Il Servizio ha caratteristiche di bassa soglia di accesso, all'interno ed all'esterno degli Istituti di Pena.

B. INTERVENTI IN CARCERE: Prevede interventi presso gli Istituti Nuovo Complesso Penitenziario (NCP) di Sollicciano e Casa Circondariale (CC) Mario Gozzini (Solliccianino), attivabili su richiesta diretta dei detenuti oppure su segnalazione dell'area trattamentale degli Istituti di Pena (IIPP) e dell'Educatore Ponte. Gli interventi sono attivabili anche da parte del Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali.

Tali interventi sono finalizzati all'ascolto, all'orientamento, alla individuazione di concreti percorsi di riequilibrio/reinserimento/inserimento personale, sociale e lavorativo sul territorio nel contesto della eventuale progettazione per le misure alternative o nella prospettiva della scarcerazione. Il Servizio può prevedere anche interventi destinati a gruppi di detenuti, finalizzati all'orientamento al lavoro ed all'incontro fra detenuti e esponenti della cultura, del lavoro e della società civile in città. Tali interventi sono diretti alla popolazione detenuta maschile e femminile di Sollicciano e Gozzini e sono realizzati in collaborazione con le aree penitenziarie del trattamento e della custodia.

C. INTERVENTI POLITICHE ATTIVE SUL LAVORO: Prevede, nei confronti dei destinatari di cui all'art. 6, interventi di:

1. orientamento al lavoro - counseling orientativo e sostegno;
2. rilevazione potenzialità lavorative- bilancio di competenze;

- 3 attivazione percorsi di educazione al lavoro;
4. gestione tirocini formativi e/o professionali con o senza Borse-Lavoro, ai sensi delle normative vigenti, con tutoraggio esterno in azienda;
5. mappatura e contatto aziende;
6. attività di sostegno mirato alla fruizione dei pasti quotidiani a favore dei detenuti ammessi alle misure alternative (semiliberi e affidati), consistenti nella mediazione per l'accesso alle mense cittadine e nella distribuzione di buoni mensa, in collaborazione con la Casa Circondariale Gozzini;
7. gestione dell'intervento di avvio al lavoro presso i cimiteri del Comune di Firenze, consistenti nell'attivazione di minimo n° 6 tirocini professionali o inserimenti socioterapeutici presso le aree cimiteriali, con tutoraggio e guida dell'associazione, per utenti di area penale.

Le Attività di Orientamento al lavoro - counselling orientativo e sostegno/rilevazione potenzialità lavorative- bilancio di competenze/attivazione percorsi di educazione al lavoro: sono interventi finalizzati a rilevare la qualità del rapporto della persona con il lavoro e le sue potenzialità. Gli interventi sono da realizzarsi considerando le problematiche dei destinatari, il rapporto con il mondo del lavoro che spesso è stato discontinuo, non ha prodotto competenze spendibili né sedimentato esperienze significative e deve ripartire in un contesto in cui sono ancora presenti tematiche di devianza, dipendenza, disagio e fragilità.

L'attività di gestione tirocini e/o professionali con o senza Borse-Lavoro racchiude un complesso di attività che attengono alla progettazione, realizzazione e al monitoraggio e tutoraggio dei progetti di occupazione e ai rapporti con le aziende coinvolte. Prevede, se richiesto, inoltre anche un servizio di tipo contabile amministrativo che affianca le attività di definizione del progetto di occupazione e di tutoraggio.

La mappatura e il contatto con le aziende è un intervento che consente agli operatori di rilevare opportunità lavorative e formative e di avere un rapporto di conoscenza, diretto e non mediato, con i soggetti del mercato del lavoro.

D. SERVIZIO PER LA RESIDENZA VIRTUALE: Collaborazione con il Comune di Firenze, per le persone di cui al successivo art. 6, in ordine alla materia di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 50/2016, che istituisce la sede di domiciliazione delle persone senza fissa dimora presso lo Sportello Residenze di Via del Leone 35 e alla relativa Determinazione Dirigenziale n. 03209 del 2018 con la quale viene ulteriormente definita la procedura di acquisizione, permanenza e cancellazione dalla residenza anagrafica delle persone senza fissa dimora con Atto d'accordo tra Comune di Firenze e le Associazioni o Enti che lavorano per la prevenzione della marginalità.

E' prevista la collaborazione con i servizi comunali per istruire e seguire la procedura di domiciliazione anagrafica per quei soggetti, destinatari degli interventi di cui all'art. 6, che evidenzino tematiche di fragilità e necessità di sostegno in percorsi concordati con i servizi sociali e/o sanitari del territorio del Comune.

E. SERVIZIO DI EDUCATORE – PONTE. Il servizio dell'Educatore Ponte si realizza nelle carceri di Sollicciano e Gozzini e svolge una funzione di collegamento con i servizi territoriali, con interventi per i soggetti in esecuzione di pena, particolarmente nelle fasi di entrata e in vista della dimissione dal circuito penitenziario detentivo ai sensi degli art. 43, 46 O.P. e 118 reg. Pen..

Il servizio dell' Educatore Ponte si realizza inoltre sul territorio del Comune di Firenze e presso l'Uiepe, nelle varie forme di Detenzione Domiciliare previste dalla legge, con l'obiettivo di sostenere la connessione dei soggetti in esecuzione penale esterna con i servizi sociali territoriali, in forma condivisa, al fine di prevenire la recidiva e costruire percorsi di rientro in società.

L'educatore-Ponte ha funzione di integrazione e non di supplenza dei ruoli dell'area educativa o degli assistenti sociali penitenziari. Egli partecipa alle iniziative trattamentali ed al trattamento dei singoli soggetti in esecuzione di pena. Non fa parte dell'Equipe, ma è membro del gruppo allargato d'osservazione e trattamento (GOT). L'operatore Ponte si coordina con la Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, la Direzione dell'Istituto di Pena, La Direzione dell'UIEPE, con il responsabile dell'Area Educativa o di Servizio Sociale Penitenziari.

L'E.P. è un "Agente di rete" che svolge una funzione di raccordo tra il territorio, l'istituto penitenziario e l'UIEPE. La sua funzione prevalente è quella di supportare la definizione dei progetti di reinserimento sociale dei condannati. Affianca l'Educatore Penitenziario e gli Assistenti Sociali dello UIEPE nella progettazione/realizzazione di percorsi di reinserimento favorendo l'attivazione di processi di rete con le risorse del territorio (EE.LL, agenzie formative, imprese, volontariato e privato sociale). La figura opera in continuo rapporto con i servizi esterni e può agevolmente e senza soluzione di continuità operare all'interno ed all'esterno dell'istituto, realizzando in tal modo concretamente il concetto di "Ponte".

Art. 2 - Natura giuridica dell'avviso

Il presente Avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato, ai sensi del **D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017** a tal fine interessate, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità alla realizzazione, tramite convenzione di cui all'art. 56 del medesimo D. Lgs. 117/2017, delle attività oggetto del presente avviso.

L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Art. 3 Normativa di riferimento

- DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore;
- Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25 maggio 1995, che elenca le attività che possono essere svolte dalle associazioni di volontariato;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 adottato in attuazione dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Legge Regionale 26/04/1993 n. 28;
- Deliberazione A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 2016.

Art. 4 - Caratteristiche delle associazioni di volontariato

La qualifica di associazione di volontariato è quella contenuta all'art. 32 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore".

E' condizione per la partecipazione all'Avviso in oggetto che le associazioni di volontariato perseguano obiettivi di solidarietà, non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi e non procurino alcun profitto ai loro membri.

Inoltre, l'attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Ai volontari possono essere corrisposte soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse.

Lo statuto dell'organizzazione di volontariato deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'assenza di fini di lucro;
- la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;
- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

ART. 5 Luogo di esecuzione

Le attività di cui al presente Avviso si svolgeranno presso gli Istituti di Pena fiorentini, presso l'UIEPE e sul territorio fiorentino, ed inoltre:

- presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Penitenziaria e dall'UIEPE, in stretta connessione e integrazione con gli operatori penitenziari;
- presso locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario per quanto concerne le attività di coordinamento e monitoraggio, nonché per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-amministrativo;
- presso sedi di enti, imprese aziende ed altri soggetti ospitanti, per quanto concerne la realizzazione dei percorsi di sostegno e accompagnamento socio-lavorativo e delle diverse misure previste dai Progetti personalizzati.

Il gestore dovrà in ogni caso garantire la messa a disposizione di locali idonei per lo svolgimento di attività strumentali agli obiettivi da raggiungere, tenendo conto della dislocazione territoriale degli interventi richiesti.

ART. 6 Destinatari del servizio

Sono destinatari degli interventi di cui al presente atto i detenuti degli Istituti di Pena di Firenze, Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano e Casa Circondariale Mario Gozzini, i soggetti seguiti dall'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna di Firenze, i soggetti in esecuzione penale esterna ed in particolare i detenuti domiciliari o destinatari di benefici penitenziari o messa alla prova o di Lavori di Pubblica Utilità, i soggetti in fase post- penitenziaria e tutti i soggetti segnalati dalla rete dei Servizi Territoriali di Firenze.

ART. 7 Durata

La durata del Servizio in oggetto è di 36 mesi con decorrenza dal 1 Luglio 2018 o comunque dalla data di affidamento del servizio e si concluderà il 30 Giugno 2021.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale l'affidamento può essere rinnovato, verificata la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e previo finanziamento della spesa, per ulteriori tre anni, senza che l'affidatario nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo. Il Comune di Firenze si riserva, in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

Il gestore si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo di almeno 120 giorni o comunque entro la data di espletamento della nuova gara, come previsto dall'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze.

ART. 8 Vincoli organizzativi del servizio.

Il Servizio oggetto del presente Avviso deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di reinserimento socio-lavorativo che si sostanziano nei Progetti personalizzati.

A tal fine, il gestore dovrà garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente Avviso, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze, con le Autorità Penitenziarie, l'UIEPE e con gli altri soggetti della rete.

Le modalità organizzative, pur nella necessaria flessibilità, dovranno prevedere i seguenti vincoli organizzativi specifici:

➤ **Fascia Oraria**

Le attività di cui all'art. 1 dovranno essere assicurate almeno nella fascia oraria compresa tra le ore 08,30 e le ore 17,30 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì), per l'intero anno e senza soluzione di continuità, prevedendo le necessarie modalità di turnazione ai fini di consentire le ferie obbligatorie del personale impiegato, per un impegno corrispondente ad almeno n° 5.928 ore, che si intendono comprensive della gestione delle diverse attività e prestazioni rivolti all'utente e alla sua famiglia, della programmazione individuale, delle verifiche e del raccordo operativo con gli altri uffici pubblici e soggetti della rete, con le imprese e gli altri soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l'attuazione del presente Avviso.

Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune di Firenze o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse;

➤ **Personale dipendente**

Nei limiti e per le ragioni previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso l'aggiudicatario potrà utilizzare lavoratori dipendenti od autonomi nel rispetto della disciplina contrattuale di riferimento. A tal fine l'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'affidatario è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente avviso, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore. In linea con quanto previsto dalla "Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" della Commissione europea 6 Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

➤ **Volontari**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario deve garantire la disponibilità di volontari nella misura prevista dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla Sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Avviso. I volontari operano nel territorio, negli istituti di pena e all'interno delle strutture organizzative del gestore e agiscono sotto la direzione del coordinatore nominato dal gestore di

cui al successivo paragrafo. Nel caso di impiego di volontari, l'affidatario garantisce che tutto il personale volontario è regolarmente assicurato e si impegna a fornire copia delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente accordo. L'affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell'amministrazione comunale. I volontari devono avere il gradimento delle Direzioni degli istituti di Pena e nel caso di impiego sistematico, chiedere il permesso di accesso alle carceri di cui l'art 17 L. 354/75

➤ **Coordinatore**

Il gestore individua il coordinatore del presente Servizio che funga da referente per l'amministrazione comunale. Il Gestore lo comunica tempestivamente all'Amministrazione comunale.

Ove fosse necessario provvedere alla sua sostituzione, il gestore s'impegna a comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del sostituto che dovrà esprimere il suo gradimento. Nel caso in cui l'amministrazione comunale esprima parere negativo, il gestore s'impegna a indicare un nuovo nominativo.

Il gestore dovrà garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto del presente Avviso nel periodo di durata dello stesso, attraverso la figura del coordinatore che costituirà il referente organizzativo e dovrà organizzare, coordinare, monitorare e verificare l'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione del personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all'assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori, alla definizione dei programmi, d'intesa con il Comune e sulla base delle indicazioni operative da esso ricevute.

Il coordinatore dovrà garantire altresì:

- a) la cura dei collegamenti con le autorità penitenziarie e gli Uffici Penitenziari e dell'UEPE;
- b) la cura dei collegamenti con i responsabili dei servizi sociali del Comune o loro delegati e il coordinamento dei contatti con gli operatori del territorio, per il corretto svolgimento degli interventi programmati a favore degli utenti, con particolare riferimento al coordinamento degli scambi informativi e dei raccordi operativi con i servizi comunali in ordine agli aspetti di appropriatezza e continuità assistenziale dei Progetti personalizzati nonché in ordine alla coerenza delle specifiche misure di volta in volta individuate rispetto ai Progetti personalizzati;
- c) la partecipazione alle riunioni programmate dai referenti del Comune e per approfondimenti e iniziative connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, ogni qualvolta la sua presenza sarà richiesta;
- d) la predisposizione delle relazioni sull'andamento del servizio e degli altri report indicati nell'Avviso.

➤ **Report relativi alle attività**

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, Il gestore trasmette alla Direzione Servizi Sociali (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse), la seguente documentazione:

- a) **Report semestrale**, relativo al primo semestre di durata dell'appalto;
- b) **Report annuale finale**, relativo alla durata annuale del servizio.

In entrambi i report deve essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'intervento.

ART. 9 - Importo della convenzione

L'importo della convenzione per la realizzazione del servizio in oggetto, **esclusivamente a titolo di rimborso spese sostenute e documentate**, è pari a **€ 106.080,00 (eurocentoseimilaottanta/00)**, comprensivo di tutti gli eventuali ulteriori oneri di legge per un ammontare complessivo triennale di **€ 318.240,00 (euro trecentodiciottomiladuecento quaranta/00)**.

L'importo complessivo, in caso di rinnovo per ulteriori tre anni è di **€ 636.480,00 (euro seicentotrentaseimilaquattrocentottanta/00)**.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dal gestore per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune, nonché i costi di organizzazione e i costi inerenti l'eventuale utilizzo di locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso o da terzi per lo svolgimento di attività a favore degli utenti. Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente Avviso, niente escluso ed eccettuato.

Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'Associazione di volontariato non abbia tenuto presente.

Il gestore presenterà al Comune di Firenze, **con cadenza bimensile, fatture per le ore di servizio effettivamente svolte nel bimestre precedente**, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, corredate dall'elenco nominativo degli operatori impiegati e dal riepilogo delle ore di servizio effettivamente svolte.

Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Sociale professionale – PO Marginalità e Immigrazione, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto **entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse**.

Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- **Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali)**;
- **Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato**
- **Codice Cig : 7521917246**
- **Numero dell'impegno o degli impegni;**
- **Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;**
- **Dizione "Scissione dei pagamenti"** di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

Art. 10 - Soggetti Ammessi

Sono ammessi alla presente manifestazione d'interesse le Associazioni di Volontariato di cui all'art.32 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 , Codice del Terzo settore, della legge regionale Toscana 26 aprile 1993, n. 28, regolarmente iscritte da almeno sei mesi all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente avviso, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula della convenzione sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula della convenzione, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa l'eventuale cancellazione dall'albo.

Possono partecipare alla selezione:

a) Associazioni di volontariato con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni del presente disciplinare di gara.

b) Associazioni di volontariato stranieri, alle condizioni di del presente disciplinare di gara.

Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001. e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione del l'art.37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

Art. 11 – Requisiti richiesti

I soggetti di cui al precedente art. 12 devono:

- a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 , Codice del Terzo settore, senza procedura di revoca;
- c) Possedere i requisiti previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 , Codice del Terzo settore per le organizzazioni di volontariato;
- d) Aver realizzato direttamente, a favore di enti pubblici, negli ultimi tre anni (2015-2016 –2017) attività ed interventi di carattere socio-educativo e/o di orientamento e inserimento al lavoro, in favore di soggetti in regime di esecuzione penale detentiva o esterna o dimessi dal carcere, in stato di difficoltà materiale, psicologica o relazionale, adulti, italiani e stranieri, di questa entità:
 - per un importo di almeno € 100.000,00= nel triennio;
 - per almeno n° 12 mesi nel triennio;

Tale dichiarazione deve essere effettuata attraverso il **MODELLO B**;

- e) Avvalersi in modo **determinante e prevalente** delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per lo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera b);
- f) Avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività di cui al presente avviso;
- g) Avere nel proprio statuto i seguenti elementi essenziali:
 - l'assenza di fini di lucro;
 - la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;

- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Sono esclusi dalla selezione i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro i minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall'art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 n. 66, dalla legge 01.10.2012 n. 172, dalla legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 e dall'art3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, n. 94. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del legale rappresentante dell'associazione o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate da soggetti che incorrono in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016.

Art. 12 - Termini e modalità di presentazione delle istanze.

Il plico contenente la documentazione richiesta ai punti A e B dell'art. 15, dovrà pervenire in unica busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, **entro le ore 13:00 del 27/08/2018**, pena il fatto che non sia tenuta in considerazione, al seguente indirizzo **Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21- CAP 50127 Firenze (Orario d'apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15).**

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

La busta oltre l'indicazione del nome e l'indirizzo del mittente dovrà contenere, ben visibile, la seguente dicitura: **non aprire "Manifestazione d'interesse per la realizzazione di un servizio di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e soggetti a rischio di marginalità".**

Il Comune di Firenze declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.

Art. 13 - Contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla manifestazione d'interesse.

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A) e B), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Documenti per l'ammissione alla procedura di selezione per il Servizio di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e soggetti a rischio di marginalità", dovrà essere contenuta:

1. l'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse redatta secondo il fac-simile "Modello A"

L'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari;

2. l'autodichiarazione, ai fine della partecipazione alla procedura in oggetto, di cui al "Modello B", redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "proposta progettuale", dovrà essere contenuta:

- 1. La proposta di "servizio di reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e soggetti a rischio di marginalità."**
- 2. I curricula dei componenti il gruppo di lavoro,** che dovranno essere sottoscritti dai soggetti cui si riferisce o, in alternativa, dal legale rappresentante dell'impresa proponente.

L'elaborato costituente la proposta tecnica deve essere redatto secondo l'articolazione dello schema di cui al predetto modello e constare, al massimo, di 10 pagine numerate (con esclusione di eventuali allegati), formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini 2 cm, oltre copertine, intercalari, allegati grafici e attestazioni di varia natura se ritenute necessarie.

La proposta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Il progetto costituente l'offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmato per esteso in originale, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa concorrente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Art. 14 – Svolgimento della selezione e criteri di aggiudicazione

L'Amministrazione Comunale individuerà, tramite l'apposita commissione di selezione, il soggetto a cui affidare il servizio oggetto della manifestazione di interesse, valutando la proposta progettuale inerente le attività socio-educative di supporto all'attività svolta dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la Commissione esaminatrice allo scopo nominata con apposita determinazione dirigenziale provvederà all'apertura delle buste, alla valutazione delle proposte pervenute e, al termine della valutazione, individuerà il soggetto prescelto.

Seguirà una determinazione dirigenziale di affidamento del servizio a tale soggetto, salvo verifica del possesso dei requisiti.

E' facoltà del RUP chiedere ai proponenti chiarimenti o precisazioni in merito alle manifestazioni di interesse presentate.

Le procedure di selezione avranno inizio **alle ore 9:30 del giorno 04/09/2018** presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Firenze, Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell'ammissione, si svolgeranno in seduta pubblica. La commissione di selezione, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute riservate.

Art. 15 Criteri di valutazione delle offerte

La Commissione esaminerà, in una o più sedute segrete, le offerte tecniche dei concorrenti valutandole con un massimo di **100 punti** secondo i seguenti criteri:

Criterio 1 Proposta Progettuale		Peso Max 90
1 a	Analisi del contesto. Il concorrente deve analizzare il contesto socio culturale ed ambientale in cui il servizio s'inserisce con particolare riferimento alla situazione dell'esecuzione penale detentiva e non detentiva di Firenze <i>Il punteggio è attribuito sulla base della originalità e completezza dell'analisi.</i>	Sub 10
1 b	Proposta metodologica per la definizione degli interventi socio educativi con riferimento alle prestazioni richieste all'art. 1 del presente avviso. <i>Il concorrente deve illustrare la metodologia per l'organizzazione delle attività indicate nel presente avviso, evidenziando gli elementi caratterizzanti l'intervento e mettendo in evidenza il tipo di offerta ai soggetti seguiti, i percorsi di inclusione attiva, i differenti elementi progettuali da inserire a fonte della condizioni di detenuto, soggetto in misura alternativa, soggetto in esecuzione penale esterna, soggetto ex detenuto.</i>	Sub 45

1 c	Rapporti di collaborazione e/o accordi con istituzioni pubbliche (es: Uffici Penitenziari, Centro impiego, Azienda Sanitaria, ecc..) o soggetti del terzo settore in relazione alle attività di cui all'art. 1 del presente avviso <i>Il concorrente deve illustrare forme e modalità di collaborazione con soggetti pubblici e con i soggetti del terzo settore, evidenziando gli elementi che generano valore aggiunto al servizio. Saranno valutate positivamente eventuali protocolli e accordi già sottoscritti ovvero lettere di partenariato o di condivisione da parte dei soggetti indicati.</i> <i>Il punteggio è attribuito sulla base della qualità e numero dei soggetti coinvolti</i>	Sub 20
1 d	Formazione dei volontari e del personale professionale impegnati nell'ambito delle attività svolte. <i>Sarà valutata positivamente la proposta formativa che il concorrente intende adottare per l'intera durata del contratto.</i> <i>Il punteggio è attribuito sulla base della qualità degli interventi formativi proposti.</i>	Sub 15
Criterio 2 Disponibilità riassunzione Personale		Peso Max 10
2	Dichiarazione di disponibilità alla riassunzione del personale precedentemente impegnato nelle attività.	Sub 10

Assegnazione punteggi

L'attribuzione dei coefficienti per ogni sub criterio di cui sopra avverrà discrezionalmente da parte dei singoli commissari componenti la commissione giudicatrice secondo la seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi.

GIUDIZIO	MOTIVAZIONE	COEFFICIENTE
Ottimo	Descrizione molto ben strutturata che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito gli elementi richiesti	1
Distinto	Descrizione strutturata che sviluppa con alcuni approfondimenti gli elementi richiesti	0,8
Buono	Descrizione adeguata che sviluppa gli elementi richiesti senza particolari approfondimenti	0,6
Sufficiente	Descrizione accettabile ma poco strutturata e poco sviluppata degli elementi richiesti	0,4
Scarso	Descrizione mediocre e non sufficientemente sviluppata degli elementi richiesti	0,2
Insufficiente	Descrizione carente, generica ed inadeguata degli elementi richiesti	0

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica del concorrente verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i] + V(2a)$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a);

n = numero totale dei parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica;

W_i = peso o punteggio attribuito al parametro di valutazione (i)

$V(a)$ = Valutazione da parte della commissione delle voci 1a, 1b, 1c, 1d, 2 a.

$V(2a)$ = punteggio attribuito alla voce 2 b

Cioè:

per il parametro 1.a = 10 punti

per il parametro 1.b = 45 punti

per il parametro 1.c = 20 punti

per il parametro 1.d = 15 punti

per il parametro 2 = 10 punti

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al parametro di valutazione (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Per i parametri di valutazione di cui ai precedenti punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d e 2.a, 2.b, i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso il seguente procedimento:

- a) Ciascun commissario attribuirà all'offerta, in relazione allo specifico parametro di valutazione, un coefficiente variabile fra 0 ed 1 espresso in valore centesimale con le articolazioni sopra riportate. Il punteggio relativo alla voce 2a è attribuito dalla commissione, senza effettuare alcuna valutazione, sulla base della esperienza dichiarata dal concorrente.
- b) Sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti all'offerta, per lo specifico parametro di valutazione, e la media stessa sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore;
- c) una volta terminato per tutti i concorrenti, il calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti per il singolo parametro di valutazione, le stesse saranno trasformate in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in questo caso, i coefficienti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.
- d) Si procederà a riparametrare il risultato definitivo a cento.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

Art. 16 – Motivi di esclusione

Non potranno essere in ogni caso oggetto di soccorso istruttorio ai sensi delle predette disposizioni, i seguenti inadempimenti o irregolarità "insanabili", come chiarito anche nella determinazione ANAC n. 1/2015:

- a) carenza sostanziale dei requisiti generali o speciali alla data della domanda di partecipazione;
- b) offerta pervenuta fuori termine;
- c) offerta plurima o condizionata;
- d) offerta pervenuta in plico con lacerazioni tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

Art. 17 - Disposizioni varie

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dalla procedura di avviso.

Gli atti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi

atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

I soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse resteranno vincolati alla propria proposta per 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.

La semplice presentazione della manifestazione di interesse implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente avviso.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Firenze, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 18 Informazioni Complementari

Il presente avviso e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Profilo del Committente del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://sso.comune.fi.it/cgi-bin/login.cgi?srv=drupal&redirect=https%3A%2F%2Faffidamenti.comune.fi.it%2Ffso%2Fok>

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sempre sul Profilo del Committente al seguente indirizzo:

<https://sso.comune.fi.it/cgi-bin/login.cgi?srv=drupal&redirect=https%3A%2F%2Faffidamenti.comune.fi.it%2Ffso%2Fok>

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa. La stipulazione della convenzione è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all'art. 3, comma 8, del D.Lgs.494/96, e all'art.90, comma 9, del D.Lgs.81/08.

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini della stipula della convenzione in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive in foglio di patti e condizioni dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 82/2005. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge. Si precisa che si farà corso all'ordinazione, fatturazione e pagamento elettronico.

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta, dovranno pervenire al RUP, Dott. Daniele Maltoni, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it entro e non **oltre il 11/08/2018**.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte sotto forma di FAQ saranno pubblicate nel predetto sito internet della Stazione appaltante in forma anonima **entro il 17/08/2018**.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, sulla busta e nella modello 1, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via pec all'indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Modello 1 per la ricezione delle comunicazioni.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni previste dalla legge mediante comunicazione sintetica e rinverrà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura medesima alla rete civica.

Art. 19 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni.

Art. 20 Clausola compromissoria e procedure di ricorso

È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente avviso. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Eventuali ricorsi possono essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, termini indicati dall'art. 120 del citato d.lgs., 5° comma.

Art. 21 – Norme in materia prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla selezione.

Non è ammessa la partecipazione alla selezione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze

All'indirizzo:http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, sono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

L'impresa deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

I concorrenti devono impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 3196bis c.p., 3196ter c.p., 3196quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 3226bis c.p., 3466bis c.p., 353 c.p., 3536bis c.p..

Art. 22 - Assicurazioni infortuni – danni

L'Associazione sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in ragione dell'attività prestata esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale volontario e dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento delle prestazioni inerenti l'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell'associazione affidataria con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo. In particolare l'Associazione affidataria è tenuta ad attivare, prima dell'avvio della Convenzione, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività convenzionate, di durata non inferiore alla durata della Convenzione stessa, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente all'attività affidata in convenzione ed adeguati al presente avviso. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata. L'Associazione provvederà a dare comunicazione scritta di tali atti alla Direzione Servizi Sociali. Il Comune di Firenze è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Gestore deve stipulare, anche attraverso l'integrazione di altre polizze assicurative già presenti, idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata della convenzione, provvedendo al rinnovo in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

a) Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi. Tale polizza deve essere riservata alle attività dell'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.

b) Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività della presente convenzione. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 1.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività della presente convenzione. Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con l'affidatario per le attività del presente avviso.

Art. 23 – I Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo di qualità

Nel quadro degli indirizzi generali dell'Amministrazione comunale, la Direzione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:

a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'affidamento;
b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.

In ottemperanza al punto b) del presente articolo, il Committente predispone adeguati e specifici strumenti e azioni, come di seguito elencato:

- E' facoltà del Comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità dell'attività fornita dall'affidatario alle prescrizioni di legge e alle condizioni stabilite in convenzione. In questo caso l'affidatario è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili.

Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del gestore o suo rappresentante e del direttore d'esecuzione, dipendente del comune.

- È facoltà del Comune effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

Il Comune di Firenze si riserva, inoltre, il diritto di predisporre batterie d'indicatori volti a rilevare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato. Per rilevare l'efficacia e l'efficienza, l'affidatario è tenuto a fornire la reportistica sulle attività svolte e ogni altra informazione ritenuta utile a questo scopo durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso.

Art. 24 Obblighi e responsabilità del gestore.

A. PRESENZA DEL PERSONALE, SOSTITUZIONI, IDONEITÀ. Il gestore deve assicurare di regola la presenza continuativa dello stesso personale. In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, dovrà assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo tempestivamente (e comunque non oltre le 24 ore) le sostituzioni con altro personale idoneo, competente e di pari professionalità. In caso di assenza del personale impiegato nel servizio, la sostituzione con altro personale è obbligatoria e dovrà essere disposta d'ufficio dal gestore. Il personale in sostituzione del personale assente dovrà essere inserito in servizio mediante un apposito ed adeguato percorso di apprendimento delle caratteristiche del servizio, anche in riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, del Coordinatore, il gestore dovrà sempre assicurare la sua sostituzione con personale idoneo, competente e di pari professionalità.

B. SOSPENSIONE L'affidatario non può sospendere le attività fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. L'eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni o delle interruzioni delle attività, il soggetto affidatario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione. In tal caso il soggetto dovrà impegnarsi a ripristinare il normale svolgimento del servizio non appena verranno meno le cause che hanno determinato l'interruzione. In caso di interruzione delle attività il soggetto affidatario riconoscerà all'Amministrazione un equo indennizzo non superiore, comunque, al 30 % del valore del servizio mancato. Le interruzioni totali delle attività per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente sia della ditta come dell'Amministrazione comunale che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

C. IL GESTORE, s'impegna inoltre:

- a) a comunicare al Comune, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il gestore stesso e il personale che sarà utilizzato per la gestione del servizio (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, contratto di collaborazione a progetto, ecc.); su richiesta del Responsabile Comunale, è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro di tutti gli operatori impiegati;
- b) ad impiegare personale stabile e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- c) ad adottare azioni e modelli organizzativi orientate a garantire la continuità del personale e a limitare un elevato turn-over;

- d) ad assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di riqualificazione;
- e) ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune di Firenze, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

D. RISPETTO CCNL. OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI. L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Avviso, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 21.

E. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI O ONERI CONTRIBUTI AL PERSONALE. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

F. PRIVACY. L'Organizzazione di Volontariato si assume la responsabilità e gli oneri connessi agli adempimenti previsti in materia dalla nuova normativa di cui al GDPR – REG. UE2016/679.

G. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA. L'affidatario è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del Avviso, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto.

L'affidatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario.

H. SEDE. Il gestore dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirlo entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di linea telefonica e regolarmente presidiata o almeno di servizio di segreteria telefonica.

I. PERSONALE USCENTE. (N.B. il presente comma sarà inserito solo nel caso in cui in sede d'offerta il concorrente avrà dichiarato la sua disponibilità alla riassunzione).

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell'autonomia organizzativa del gestore nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, Il gestore, ai sensi dell'art.69 del D.lgs. 163/2006, si impegna, nell'esecuzione dell'appalto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente Aggiudicatario. In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tale condizione particolare, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

L. OBBLIGHI di COMUNICAZIONE. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al Gestore, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente Avviso. Il Comune di Firenze, compiute le valutazioni di competenza, comunica all'affidatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'applicazione delle penalità.

Art. 25 Rischi da interferenze inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti

differenti, perché trattasi di prestazioni di natura intellettuale. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

ART. 26 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

ART. 27 Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente Avviso, nella relazione tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente Avviso, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l'inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Gestore inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

INADEMPIENZA	PENALITA'
Mancata nomina ovvero mancata sostituzione (in caso di dimissioni del soggetto incaricato) del coordinatore di cui al precedente articolo.	€ 1.000,00
Mancata trasmissione dei report.	€ 500,00
Mancata effettuazione dei corsi di formazioni dichiarati in sede di offerta tecnica. Per ogni corso non effettuato o effettuato oltre 180 giorni dal previsto	€ 1.000,00
Mancata sostituzione del personale.	€ 500,00
Violazione della normativa sulla privacy	€ 1.000,00
Mancata trasmissione della copia dell'assicurazione e della relativa quietanza in caso di rinnovo del contratto	€ 2.000,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 28 comma 1 lettera c) oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

ART. 28 Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del Gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013".
- b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
- c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
- d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
- f) Nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
- g) Mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità siglati fra la Prefettura di Firenze e i comuni della Provincia di Firenze
- h) Qualora il Gestore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente.
- j) Mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.

- k) Quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate al Gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto
- l) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- m) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale
- n) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall' art 24;
- o) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- p) Liquidazione, fallimento e d'avvio di procedure concorsuali;
- q) La perdita d'iscrizione all'albo delle associazioni di volontariato e di Promozione Sociale;
- r) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006;
- s) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del contratto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. Il Gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del Gestore senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del Gestore stesso.

ART. 29 Recesso dal contratto da parte dell'affidatario

In caso il Gestore receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

ART. 30 Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore, con la sola eccezione dell'IVA, se dovuta, che sarà a carico del Comune. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.

ART. 31 Cessione del credito

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

ART. 32 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n.136 e smi. La legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente avviso, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'affidatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'associazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti interessati, il Codice identificativo gara (CIG).

ART. 33 Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 del citato D. Lgs. V comma.

Ai sensi dell'art. 241, comma 1–bis del D. Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.

ART 34 Norme transitorie e finali

Il gestore affidatario del Servizio dovrà eleggere in Firenze la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione entro il 1° giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente, in particolare si applica il Codice deontologico degli appalti comunali approvato con DGC n. 706 del 2005, che sarà espressamente accettato in ogni sua parte dal gestore in sede di stipula del contratto. L'Amministrazione Comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

Art. 35 Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell'esecuzione è il dott. Daniele Maltoni (tel. 055.2616816 e mail daniele.maltoni@comune.fi.it)

Art. 36 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.